



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  
N° 5 DEL 27/03/2008

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA  
Provincia di Bergamo

# Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2008

## Art. 1

### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento in attuazione dell'art. 2 della L.R. 23/6/97 n. 24, disciplina la raccolta di tutte le specie di funghi epigei che crescono nelle aree silvo-pastorali dei Comuni Soci del Consorzio Forestale Presolana.

## Art. 2

### Tipologie dei raccoglitori

In relazione al regime autorizzativo previsto da questo regolamento per la raccolta dei funghi, sono considerate le seguenti categorie di raccoglitori:

- 1) **residenti**: i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe comunale dei Comuni di cui all'art.1;
- 2) **proprietari forestali**: tutti i cittadini residenti e non, in possesso di titolo comprovante la proprietà di terreni boscati ai sensi della L.R. 27/2004, compresi nelle territorialità dei Comuni di cui all'art. 1;
- 3) **proprietari di seconde case**: tutti i cittadini non residenti in possesso di titolo comprovante la proprietà di seconde case (soggetto passivo ICI) comprese nelle territorialità dei Comuni di cui all'art. 1;
- 4) **familiari**: persone della stessa famiglia con legame di parentela di 1° grado;
- 5) **altri**: i cittadini non compresi nelle tipologie precedenti.

Il presente regolamento estende la sua validità anche ai diversamente abili ed ai raccoglitori per motivi di studio.

## Art. 3

### Modalità e limitazioni

In tutto il territorio dei Comuni consorziati, la raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:

- a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori terra;
- b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c) la raccolta giornaliera non potrà eccedere i 3 kg per ogni raccoglitore, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare; la limitazione di peso non si applica ai carpofori di *Armillaria mellea* (chiodino);
- d) i funghi raccolti dai minori di 13 anni concorrono a formare il quantitativo massimo della persona adulta che li accompagna;
- e) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
- f) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici; tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli;
- g) il trasporto deve essere effettuato mediante contenitori rigidi ed areati, atti a consentire la corretta conservazione igienica dei corpi fruttiferi;
- h) la raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari;

- i) la raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
- l) la raccolta è vietata nelle aree osservatorio, rappresentative della microflora locale interdette alla raccolta da parte di chiunque per un periodo di tre anni e destinate alla osservazione specifica ed alla divulgazione all'aperto delle specie fungine ivi presenti. Tali aree saranno opportunamente segnalate sul territorio ed individuate con decreto del Sindaco;
- m) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Ammanita caesarea* (ovulo buono);
- n) è vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;
- o) è vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della vegetazione, è altresì vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dei muschi, dello strato umifero e del terriccio in genere.

#### **Art. 4**

##### **Raccolta sui fondi in proprietà o in gestione**

La raccolta dei funghi effettuata da proprietari di terreni boscati ed usufruttuari, conduttori di fondi boscati ed i loro famigliari, su terreni per i quali hanno valido titolo di disponibilità è consentita gratuitamente e senza tesserino, rispettando le quantità massime stabilite dalla legge.

La raccolta potrà eventualmente essere esercitata esclusivamente dai titolari a condizione che il fondo venga delimitato con apposita tabellazione.

#### **Art. 5**

##### **Permessi e ambiti di raccolta**

Nel territorio dei Comuni consorziati, la raccolta dei funghi è consentita a pagamento, mediante rilascio di apposito permesso di raccolta, sotto forma di:

- a) tesserino a validazione annuale (anno solare);
- b) biglietto con validità giornaliera o settimanale.

Il tesserino ha durata quinquennale, deve essere validato annualmente mediante l'apposizione di bollino, è personale e non cedibile a terzi anche se familiari e verrà rilasciato direttamente dal Consorzio Forestale Presolana o dai Comuni consorziati.

La raccolta dei funghi è consentita gratuitamente, senza necessità di apposito permesso di raccolta, alle sotto segnate categorie:

- soggetti diversamente abili (Legge n. 104 del 05/02/92);
- raccoglitori per motivi di studio in possesso dell'attestato di cui al D.M. 686/96;
- bambini sino al compimento del 13° anno di età.

La richiesta del tesserino a pagamento dovrà essere accompagnata da:

- ricevuta di versamento su bollettino di c/c postale, in base ai costi vigenti;
- generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente.

Per quanti hanno già presentato richiesta del tesserino negli anni precedenti basta la ricevuta del versamento su bollettino di c/c postale, in base ai costi vigenti.

Il biglietto giornaliero o settimanale potrà essere acquistato presso gli uffici turistici nonché esercizi commerciali convenzionati; sarà inoltre possibile versare la quota relativa tramite conto corrente postale intestato al Consorzio Forestale Presolana.

Tesserino, biglietto od eventualmente ricevuta di versamento, sono obbligatori per chiunque, salvo deroga di cui al comma 3 del presente articolo, e a qualsiasi titolo proceda alla raccolta di funghi su terreni per i quali non abbia valido titolo di disponibilità.

Al fine del controllo da parte degli agenti preposti è opportuno che il tesserino o biglietto venga fissato in modo ben visibile su indumento indossato dal raccoglitore; in attesa dell'emissione del tesserino potrà essere utilizzata la ricevuta di versamento che sarà ritenuta valida solamente se nella causale verrà riportato il periodo di raccolta.

I costi dei permessi annuali (anno solare), giornalieri e settimanali, sono deliberati con separato provvedimento.

I costi dei permessi annuali (anno solare) dovranno essere differenziati tra le tipologie di raccoglitori di cui all'art. 2, punti 1 – 2 – 3 – 4, da quelli di cui al medesimo articolo, punto 5.

#### **Art. 6**

##### **Destinazione degli introiti**

I proventi derivanti dal rilascio dei permessi, al netto delle spese di gestione del presente regolamento, sono destinati alla realizzazione di opere di riqualificazione e tutela ambientale nonché di iniziative culturali e scientifiche, attività promozionali e di incentivazione legate all'utilizzo dei prodotti del sottobosco.

#### **Art. 7**

##### **Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti ed Ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alle guardie venatorie, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. n. 9/2005 "*Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica*" ed ai dipendenti del Consorzio Forestale, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di Agenti di polizia giudiziaria.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 24/97, oltre alla revoca del tesserino autorizzativo per l'anno in corso. Il compimento di qualunque illecito comporta sempre la confisca dei funghi raccolti.

#### **Art. 9**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei Comuni Soci del Consorzio Forestale Presolana.

Copia del presente Regolamento è trasmessa alla Regione Lombardia, alla Provincia di Bergamo, alla Comunità Montana Valle Seriana Superiore e al Corpo Forestale dello Stato sede di Bergamo.

**Art. 10**  
**Gestione del Regolamento**

Il Consorzio Forestale Presolana è delegato all'applicazione del presente regolamento.

**Art.11**  
**Norme di rinvio**

Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e della Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 24.

CFP\AP\6\regfunghi2008

